TELEMATICA ITALIA

Informazione e Consulenza per l'Impresa

DECRETO «CURA ITALIA», TITOLO IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

L'informazione che finanzia

Sommario

- Art. 60: Rimessione in termini per versamenti [F. Mantione]
- Art. 61: Sospensione versamenti ritenute contributi e premi assicurativi [F. Mantione]
- Art. 62: Sospensione termini adempienti fiscali e contributivi [F. Mantione]
- Art. 63: Premio lavoratori dipendenti [R. Zaza]
- Art. 64: Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro [A. Crispiani]
- Art. 65: Credito imposta botteghe e negozi [A. Crispiani]
- Art. 66: Incentivi fiscali erogazioni liberali [R. Zaza]
- Art. 67: Sospensione termini attività uffici enti impositori [E. Spahiu]
- Art. 68: Sospensione termini versamento carichi affidati a agenti riscossione [E. Spahiu]
- Art. 69: Proroga versamento settore giochi [R. Zaza]
- Art. 70: Potenziamento Agenzia Dogane e Monopoli [R. Zaza]
- Art. 71: Menzione per rinuncia a sospensioni [R. Zaza]

Art. 60: Rimessione in termini per versamenti

In cosa consiste il beneficio?

La norma prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, **rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, **inclusi** quelli relativi ai **contributi** previdenziali ed assistenziali **e** ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

Chi può beneficiarne?

Tutti i contribuenti

Tipo di versamenti ammessi

Tutti i versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL

Consulente di riferimento: FABRIZIO MANTIONE

Art. 61: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

In cosa consiste il beneficio?

Sospensione dei termini relativi ai versamenti delle i) ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ii) dei contributi previdenziali e assistenziali, iii) dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile.
E' altresì sospeso il versamento dell'iva in scadenza nel mese di marzo.
Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato.
Le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato.

Cosa bisogna fare per richiederlo?

Automatico

Consulente di riferimento: FABRIZIO MANTIONE

Art. 61: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Chi può beneficiarne?

La sospensione dei pagamenti prevista per il settore turistico-alberghiero prevista dall'art. 8 comma 1 Decreto Legge n. 9/2020 è estesa anche a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

Consulente di riferimento: FABRIZIO MANTIONE

Art. 61: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Chi può beneficiarne?

k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
p) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Art. 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

In cosa consiste il beneficio?

Sospensione degli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Chi può beneficiarne?

Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

Cosa bisogna fare per richiederlo?

Automatico

Consulente di riferimento: FABRIZIO MANTIONE

Art. 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

In cosa consiste il beneficio?

Sospesi i **versamenti da autoliquidazione** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi di lavoro dipendente), 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) Imposta sul valore aggiunto;

c) Contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Chi può beneficiarne?

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ad esclusione dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020

Cosa bisogna fare per richiederlo?

- Per tutte le categorie: Automatico.
- Per i compensi dei lavoratori autonomi: percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020, stante le condizioni elencate non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto, previa dichiarazione da cui risulta che non si applica la ritenuta ai sensi del decreto Legge 18-2020. [Suggerimento: inserire dicitura in fattura o parcella]

Consulente di riferimento: FABRIZIO MANTIONE

Art. 63: Premio lavoratori dipendenti

In cosa consiste il beneficio?

Nella busta paga di Aprile 2020 (o comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno) si riceve un premio, che non concorre alla formazione del reddito (base imponibile), pari a massimo 100 euro, per i giorni di lavoro effettuati presso la sede dell'azienda.

Per es: Se da contratto il mese di marzo prevede 22 giorni lavorativi il calcolo da effettuare per determinare il premio è il seguente: € 100 / 22 giorni = € 4,5 → quindi spetteranno 4,5 euro per ogni giorno effettivamente lavorato in azienda

Chi può beneficiarne?

Lavoratori dipendenti (*) (compreso il lavoro a domicilio), pubblici e privati, con reddito complessivo fino a 40 mila euro che, nel mese di marzo 2020, abbiamo continuato a prestare servizio nella sede di lavoro (quindi non in modalità smart working)

(*) quindi esclusi co.co.co

Cosa bisogna fare per richiederlo?

Non è necessario presentare una domanda per ottenerlo: il beneficio è automatico.

Lo anticipano i sostituti d'imposta (le aziende presso cui i lavoratori sono impiegati) che, a loro volta, lo recupereranno, tramite compensazione, in sede di versamento di imposte, contributi INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali

Consulente di riferimento: ROSANNA ZAZA

Art. 64: Credito Imposta Sanificazione Ambienti di Lavoro

In cosa consiste il beneficio?

Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Chi può beneficiarne?

Beneficiano del credito d'imposta sanificazione i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Cosa bisogna fare per richiederlo?

Le modalità e i termini di presentazione delle istanze verranno resi noti dal Decreto Cura Italia, in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Consulente di riferimento: ALESSANDRA CRISPIANI

Art. 65: Credito Imposta Botteghe e Negozi

In cosa consiste il beneficio?

Viene riconosciuto la possibilità di poter usufruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Chi può beneficiarne?

Beneficiano del credito d'imposta per tutti gli imprenditori che esercitano attività di impresa e attività di impresa agricola e le cui attività lavorative vengono svolte in un immobile locato(contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto) e appartenente esclusivamente alla categoria catastale C/1(più comunemente si tratta di negozi e botteghe).
Restano, pertanto, esclusi:

- tutti gli imprenditori le cui attività vengono svolte in immobili che non rientrano nella suddetta categoria catastale, come, per esempio, gli uffici.
- i professionisti, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, a meno che non esercitino anche attività di impresa.
- le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e di servizi per la persona identificate come essenziali: tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).

NB: In coerenza con la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal canone, il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

Cosa bisogna fare per richiederlo?

Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 entro il 31 dicembre 2020.
Con risoluzione 13/E del 20 marzo l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **codice tributo** 6914 destinato al **credito d'imposta**, **spendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi**.
La **spendibilità** di tale credito **è pressoché immediata**, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile del prossimo 25 marzo

Consulente di riferimento: ALESSANDRA CRISPIANI

Art. 66: Incentivi fiscali erogazioni liberali: Comma 1) DETRAZIONI

Chi può beneficiarne?

Persone fisiche e enti non commerciali che, nel 2020, effettuino erogazioni liberali in favore di Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni no-profit legalmente ***riconosciute*** finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le erogazioni agevolabili possono essere in denaro o in natura.

L'Art. 99 del DL Cura Italia autorizza il Dipartimento della Protezione Civile ad aprire conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle erogazioni liberali volte a far fronte all'emergenza epidemiologica.

In cosa consiste il beneficio?

Detrazione del 30% dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito.

L'importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro (quindi il massimale dell'erogazione agevolabile è 100k)

Cosa bisogna fare per richiederlo?

1) Erogazioni in denaro: vanno effettuate con modalità tracciabili (NO CONTANTI)
2) Le erogazioni in natura vengono valorizzate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019:

- in caso di bene strumentale: Residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
- in caso di beni e prestazioni prodotti o scambiati tra imprese (materie prime, semilavorati): Minor valore tra quello normale e quello delle rimanenze

Documentazione necessaria: Atto scritto contenente i) dichiarazione del donatore ii) descrizione analitica dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori, iii) dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione con impegno ad utilizzare i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata di stima che ne attesti il valore, che va consegnata, in copia, al soggetto destinatario dell'erogazione.

Consulente di riferimento: ROSANNA ZAZA

Art. 66: Incentivi fiscali erogazioni liberali: Comma 2) DEDUZIONI

Chi può beneficiarne?

Soggetti titolari di reddito d'impresa

In cosa consiste il beneficio?

L'Art. 99 del DL Cura Italia autorizza il Dipartimento della Protezione Civile ad aprire conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle erogazioni liberali volte a far fronte all'emergenza epidemiologica.
.

Deducibilità dal reddito d'impresa, senza limiti di importo delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti.
Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa. I beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Ai fini IRAP (Imposta Regione Attività Produttive) le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Cosa bisogna fare per richiederlo?

1) Erogazioni in denaro: vanno effettuate con modalità tracciabili (NO CONTANTI)
2) Le erogazioni in natura vengono valorizzate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019:
- in caso di bene strumentale: Residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
- in caso di beni e prestazioni prodotti o scambiati tra imprese (materie prime, semilavorati): Minor valore tra quello normale e quello delle rimanenze

Documentazione necessaria: Atto scritto contenente i) dichiarazione del donatore ii) descrizione analitica dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori, iii) dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione con impegno ad utilizzare i beni per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata di stima che ne attesti il valore, che va consegnata, in copia, al soggetto destinatario dell'erogazione.

Consulente di riferimento: ROSANNA ZAZA

Fonti: Vd. campo note

Art 67: Sospensione termini attività uffici enti impositori

In cosa consiste il beneficio?

Sospensione dei termini per le attività degli uffici impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativi:

- alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso tributario a meno che «non siano di imminente scadenza»
- alla risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello ordinario/qualificatorio, probatorio, disapplicativo e anti-abuso
- alla risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo e in materia di nuovi investimenti
- alle procedure di ammissione all'adempimento collaborativo, di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di accordi preventivi per imprese con attività internazionale e i termini in materia di interpello per attività di ricerca e sviluppo
- di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria compreso l'Archivio dei rapporti finanziari

Chi può beneficiarne?

(Uffici degli enti impositori)

Cosa bisogna fare per beneficiarne?

Automatico

Consulente di riferimento: ELISABETA SPAHIU

Art. 68: Sospensione termini versamento carichi affidati a agenti riscossione

In cosa consiste il beneficio?

1) *Sospensione* dei termini di versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020) per quanto riguarda:

- i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali
- i versamenti derivanti da atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali

2) *Differimento* al 31 maggio 2020 del termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020 per la «rottamazione-ter» (che prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora)

3) *Differimento* al 31 maggio 2020 del termine di versamento previsto per il 31 marzo 2020 per il «saldo e stralcio» (ossia una riduzione delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica).

Chi può beneficiarne?

Tutti i contribuenti

Cosa bisogna fare per beneficiarne?

Automatico

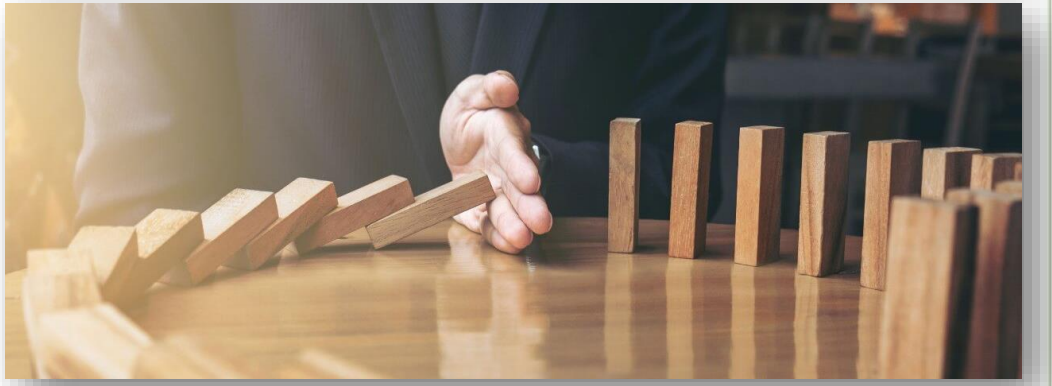

Consulente di riferimento: ELISABETA SPAHIU

Art. 69: Proroga versamento settore giochi

I DPCM hanno previsto la chiusura di sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento. Pertanto è impossibile il prelievo e la raccolta del contante dagli apparecchi (anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio).

Chi può beneficiarne?

Contribuenti che operano nel settore del gioco e i concessionari dello Stato.

In cosa consiste il beneficio?

1) Sospensione dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) e dei canoni concessori dal 15 marzo al 30 aprile 2020. I termini di versamento sono prorogati al 29 maggio 2020 con facoltà di rateizzazione fino a 18 dicembre 2020 (con rate mensili di pari importo). Gli interessi legali sono calcolati giorno per giorno.
2) A partire dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività non sarà dovuto il canone relativo al gioco del Bingo
(3) Prorogata di sei mesi la scadenza termini per l'indizione i) delle gare delle Scommesse e del Bingo ii) della gara per gli apparecchi da intrattenimento iii) dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco iv) l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto

Cosa bisogna fare per richiederlo?

(n.a.)

Consulente di riferimento: ROSANNA ZAZA

Art. 70: Potenziamento Agenzia Dogane e Monopoli

In cosa consiste

Vengono stanziate risorse per finanziare il pagamento degli straordinari del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in considerazione dell'incremento delle attività di controllo presso porti, aeroporti e dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria Covid19

Chi può beneficiarne?

Agenzia Dogane e Monopoli per pagare straordinari ai propri dipendenti

Cosa bisogna fare per richiederlo?

(Procedure in capo all'Agenzia Dogane e Monopoli)

Consulente di riferimento: ROSANNA ZAZA

Art. 71: Menzione per rinuncia a sospensioni

In cosa consiste il beneficio?

Menzione sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) (riconoscimento pubblico in termini di immagine)

Chi può beneficiarne?

Contribuenti che, pur potendosi avvalere di una o più sospensione dei versamenti previsti dal Titolo IV del Decreto Cura Italia, scelgono di non avvalersene ed effettuano i versamenti senza proroghe (l'anno fiscale di riferimento è il 2020)

Cosa bisogna fare per richiederlo?

Verrà stabilito con Decreto del MEF

Consulente di riferimento: ROSANNA ZAZA

DECRETO «CURA ITALIA»

TITOLO IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

A cura di: Rosanna Zaza

Responsabile Incentivi per Ricerca, Sviluppo e Innovazione

TELEMATICA ITALIA AREA FINANZA AGEVOLATA
Responsabile: Carmine Calvanese

199.151.197 *Numero Unico Nazionale*

TELEMATICA ITALIA
Informazione e Consulenza per l'Impresa

Agevolazioni alle Imprese è un prodotto Telematica Italia srl
Via Bramante 43, 05100 Terni - Tel. 0744.392201 Fax 0744.428739
Site: www.telematicaitalia.it - Email: info@agevolazionialleimprese.it